


GRUPPO PARLAMENTARE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
“INSIEME PER IL FUTURO – IMPEGNO CIVICO”

STATUTO

Approvato con Assemblea del 13.09.2022



Articolo 1 – Disposizioni generali

È costituito il presente Gruppo parlamentare (di seguito “Gruppo”) quale organo necessario per lo svolgimento delle funzioni proprie della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana nella XVIII legislatura, come previsto e disciplinato dalle norme dagli articoli 72 terzo comma, e 82 secondo comma, della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali nonché dal Regolamento della Camera dei Deputati.

Il Gruppo è denominato “INSIEME PER IL FUTURO – IMPEGNO CIVICO”.

Il Gruppo è costituito in associazione composta dai deputati iscritti al momento della sua fondazione e ammessi successivamente previa deliberazione del Presidente, sentito il Comitato Direttivo.

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati, di seguito “Regolamento”, nonché alle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012, con particolare riferimento ai seguenti aspetti fondamentali:

- a) *i principi relativi alla gestione amministrativa e contabile e gli organi che ne sono responsabili;*
- b) *la struttura comune del Rendiconto di esercizio annuale e le relative modalità per la sua approvazione;*
- c) *la tenuta della contabilità e la modalità di gestione degli incassi e dei pagamenti;*
- d) *le modalità di effettuazione del controllo interno;*
- e) *le modalità di svolgimento della revisione legale da parte di una società selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura a evidenza pubblica.*

Articolo 2 - Indirizzo politico

Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico del Gruppo che dovrà essere tradotto in materia unitaria e vincolante nell'attività parlamentare.

Il Presidente concerta la propria azione politica con il Capo Politico del movimento politico IMPEGNO CIVICO e con il Presidente del Gruppo Parlamentare del corrispondente Gruppo al Senato della Repubblica.

Articolo 3 - Impegno dei deputati aderenti

I deputati sono tenuti a partecipare ai lavori del Gruppo e degli organi della Camera, dei quali sono parte, fornendo il proprio fattivo contributo affinché le attività siano svolte con il massimo impegno, competenza, trasparenza ed efficacia, nell'irrinunciabile interesse della Nazione e nella più alta espressione della sovranità popolare.

I deputati del Gruppo hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni delle quali sono membri, anche con l'espressione del proprio voto, salvo quanto



previsto dal Regolamento sulle missioni.

Articolo 4 - Organi costitutivi del Gruppo

Il Gruppo è composto dai seguenti organi:

- a) Assemblea;
- b) Comitato Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidenti;
- e) Tesoriere;
- f) Direttore Amministrativo;
- g) Organo di controllo interno.

Della costituzione e mutamento della composizione di tali organi è data comunicazione al Presidente della Camera.

In conformità con il Regolamento della Camera vige l'incompatibilità tra le funzioni di Tesoriere, Direttore Amministrativo e Organo di controllo.

Per tutti gli Organi costituiti in forma collegiale, è ammessa l'organizzazione delle riunioni anche in modalità telematica mediante l'utilizzo di adeguati mezzi tecnologici, a condizione che sia consentito: al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 5 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i deputati appartenenti al Gruppo, di cui la stessa rappresenta l'organo collegiale e deliberativo.

L'Assemblea delibera sulle iniziative generali del Gruppo, determinando le fondamentali linee d'indirizzo politico e parlamentare in conformità al progetto politico e al programma che la stessa stabilisce.

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, per deliberare sulle materie indicate nell'ordine del giorno.

La convocazione è comunicata all'indirizzo di posta elettronica del deputato e attraverso gli altri strumenti di comunicazione adottati dal Gruppo, nonché per affissione in bacheca, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine può essere derogato nei casi di particolare urgenza.

Le operazioni di voto si svolgono ordinariamente per alzata di mano. Il Presidente può stabilire che avvengano a scrutinio segreto.

L'Assemblea si riunisce altresì, se richiesto, da almeno un terzo dei membri del Gruppo ed in tal



caso la convocazione ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Sono richiesti, invece, i due terzi dei componenti del Gruppo per le seguenti tematiche:

- l'elezione del Presidente, di uno o più Vicepresidenti fra cui un Vicario, del Tesoriere e dei Delegati d'Aula;
- modifiche allo Statuto, su proposta del Comitato Direttivo.

L'Assemblea approva il Rendiconto di esercizio annuale, predisposto dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Tesoriere.

Articolo 6 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Tesoriere e dai Delegati d'Aula.

I componenti del Comitato Direttivo rimangono in carica per la durata della Legislatura.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente può invitare a partecipare al Comitato Direttivo, quando sono in trattazione argomenti di rispettiva competenza e senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, i Capigruppo di commissione, i relatori dei provvedimenti oggetto della discussione, i membri del Governo, nonché altri soggetti esperti nelle materie in analisi.

Il Comitato Direttivo svolge funzioni di coordinamento, attua, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, gli indirizzi del Gruppo, è garante della sua ordinata ed efficiente organizzazione.

Articolo 7 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i deputati del Gruppo.

Il Presidente assolve alle funzioni di rappresentanza legale del Gruppo.

Resta in carica fino per la durata della Legislatura.


Il Presidente, coadiuvato dal Comitato Direttivo, promuove l'azione parlamentare del Gruppo in modo unitario e disciplinato in tutte le fasi.

Il Presidente nomina il Direttore Amministrativo.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni ai Vicepresidenti o ai Capigruppo in commissione competenti per materia.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Comitato Direttivo, ne predispone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

Il Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, nel caso in cui siano segnalate violazioni del presente Statuto da parte di uno o più componenti del Gruppo, sulla base della gravità dell'atto o del fatto, ne dispone il richiamo, la sospensione temporanea o l'espulsione.



Articolo 8 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea fra i deputati del Gruppo.

Resta in carica fino per la durata della Legislatura.

Il Tesoriere, in conformità con il Regolamento della Camera, svolge le seguenti funzioni:

- a) autorizza, per iscritto, le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo in conformità alla destinazione del contributo ricevuto dalla Camera per il suo funzionamento;
- b) congiuntamente al Presidente, firma i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
- c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
- e) monitora l'attività del Direttore Amministrativo;
- f) delibera il Rendiconto di esercizio annuale predisposto dal Direttore Amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- g) è responsabile della conservazione in originale della corrispondenza, documentazione amministrativa, fatture e ogni altro documento idoneo a giustificare le spese e rilevante ai fini amministrativi e contabili per i 5 anni successivi alla data indicata nel documento stesso.


Art. 9 - Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Presidente, fra professionisti di elevata onorabilità e competenza, anche al di fuori dei componenti del Gruppo.

Resta in carica fino alla per la durata della Legislatura.

Il Direttore Amministrativo, in conformità con il Regolamento della Camera, svolge le seguenti funzioni:

- a) è responsabile del coordinamento delle attività amministrative del Gruppo, supervisiona dei consulenti esterni e dei fornitori di beni e servizi;
- b) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo e monitora l'attività del personale (dipendenti o professionisti) incaricato alle attività sottostanti e inerenti, fra cui la tenuta della contabilità;
- c) è tenuto alla riscossione di quanto dovuto al Gruppo da terzi;
- d) esegue i pagamenti delle somme dovute dal Gruppo a terzi, previa verifica della regolarità dei titoli e documenti giustificativi e della loro corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;
- e) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è



responsabile;

- f) tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico; il libro giornale deve indicare con cadenza giornaliera le operazioni; le registrazioni contabili nelle scritture cronologiche sono eseguite entro 30 giorni;
- g) redige l'inventario all'atto della costituzione del Gruppo e al termine di ogni esercizio che contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività ed è sottoscritto dal Tesoriere;
- h) redige il Rendiconto annuale e lo sottopone agli altri Organi ed all'approvazione dell'Assemblea.
- i) intrattiene rapporti con soggetti esterni al Gruppo, fra cui uffici della Camera, istituti bancari o altri inerenti e/o funzionali alle attività del Gruppo, Organo di controllo e Società di revisione contabile.

Il Direttore Amministrativo può essere delegato dagli altri Organi statutari per lo svolgimento di specifiche attività in relazione degli obiettivi del Gruppo.

Articolo 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è costituito da uno o più professionisti iscritti al registro dei revisori legali.

È nominato dall'Assemblea a maggioranza dei votanti e dura in carica due anni, fino all'approvazione del Rendiconto del secondo esercizio, con la redazione della prevista relazione annuale sui risultati dell'attività di controllo.

Se collegiale, è costituito in numero dispari e delibera a maggioranza dei componenti.


L'Organo di controllo opera secondo i principi di indipendenza e obiettività, secondo l'articolo 10, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e conserva un registro con i verbali delle azioni di controllo eseguite nell'esercizio delle sue funzioni.

Esso, in conformità con il Regolamento della Camera, svolge le seguenti funzioni:

- a) identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del Rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;
- b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;
- c) redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio.

Art. 11 – Delegati d'Aula

I Delegati d'Aula redigono e conservano i verbali dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, assistono il Presidente e il Tesoriere nelle questioni amministrative del gruppo, conservano e gestiscono le banche dati del gruppo, nel rispetto del Regolamento della Camera dei deputati e della legislazione vigente.



Essi curano altresì l'ordinaria partecipazione dei deputati ai lavori dell'Assemblea.

Art. 12 - Capigruppo di Commissione

Ciascun gruppo di Commissione elegge il proprio Capogruppo.

I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei deputati al fine di garantire un efficace intervento su ogni materia all'esame della Commissione; valorizzano il contributo di ciascun componente della Commissione anche attraverso l'individuazione di referenti per singoli argomenti; mantengono il raccordo con il Comitato Direttivo del Gruppo e promuovono la collegialità delle decisioni.

Art. 13 – Rendiconto di esercizio annuale

Il Rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione, redatti in conformità al Regolamento della Camera.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno (nel caso in cui si verifichi lo scioglimento del Gruppo l'esercizio termina lo stesso giorno dello scioglimento; in caso di scioglimento della Camera, l'esercizio termina il giorno precedente alla prima seduta della nuova Camera).

Il Rendiconto è approvato dall'assemblea del Gruppo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento.

Al Rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis, 2426 e 2427 del codice civile.

Al Rendiconto si applicano le disposizioni dell'art. 2423-ter, terzo comma, con riferimento all'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello indicato nel Regolamento.

Con riferimento ai criteri di valutazione, alla struttura e al contenuto degli elementi che compongono il Rendiconto, si fa esplicito riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento della Camera e dall'Ufficio di Presidenza della Camera, nonché eventuali documenti correlati.

Il Rendiconto, una volta deliberato dal Tesoriere, è trasmesso all'Organo di controllo e alla Società di revisione legale (di cui all'art. 15-ter, comma 2 del Regolamento) almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo.

L'Organo di controllo e la Società di revisione depositano le proprie relazioni almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminare il Rendiconto, le quali vengono ad esso allegate.

Articolo 14 - Entrate e patrimonio del Gruppo

Le entrate del Gruppo sono costituite da un contributo finanziario annuale, unico e onnicomprensivo, a carico del bilancio della Camera dei Deputati, nonché dalle donazioni e dalle devoluzioni a favore del Gruppo elargite da terzi esclusivamente in modalità tracciabili.



È fatto divieto:

- a) di distribuire in alcun modo avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante l'esistenza del Gruppo, salvo che la loro destinazione non sia stabilita dalla legge;
- b) di devolvere a terzi a titolo gratuito, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, il contributo a carico del bilancio della Camera dei Deputati.

Le donazioni e le devoluzioni a favore del Gruppo, di qualsiasi importo sono disciplinate dalle vigenti normative in materia di finanziamento ai partiti politici e in ogni caso devono essere annotate con l'indicazione dell'identità del donante o dell'identificazione dell'ente che compie la devoluzione.

Costituiscono il patrimonio del Gruppo tutte le attività, siano esse rappresentate, a titolo meramente esemplificativo, da crediti, da beni materiali o immateriali che a qualsiasi titolo siano entrati nella disponibilità del Gruppo.

Articolo 15 - Destinazione dei fondi del Gruppo

Il Tesoriere, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, destina le risorse finanziarie trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera, previa comunicazione all'Assemblea che ne approva le sue principali imputazioni.

La coerenza di impiego delle risorse finanziarie del Gruppo con le principali destinazioni deliberate dall'Assemblea, in conformità con il presente articolo, è costantemente verificata dal Presidente il quale ne riferisce periodicamente al Comitato Direttivo.



Tutte le uscite devono rispettare i criteri di inerenza alle attività del Gruppo disciplinate dal Regolamento della Camera, dall'Ufficio di Presidenza, dal Collegio dei Questori e dagli eventuali aggiornamenti.

Il contributo finanziario attribuito al Gruppo è sottoposto a vincoli di destinazione relativi alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare, avuto riguardo:

- a) all'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture;
- b) alla remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare;
- c) al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera;
- d) all'erogazione di indennità e rimborsi ai deputati appartenenti al Gruppo, come deliberate dal Comitato Direttivo.

Le movimentazioni finanziarie imputate al Gruppo devono essere eseguite attraverso conti correnti bancari o postali dedicati, in modo da garantirne la tracciabilità. Sono consentiti pagamenti in contanti, entro i limiti di legge, solo per minute spese non ricorrenti, debitamente documentate.

Articolo 16 - Società di revisione legale



Il Gruppo si avvale di una società di revisione legale, indicata dall'Ufficio di Presidenza della Camera, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul Rendiconto di esercizio annuale del Gruppo tramite una relazione.

La relazione sul Rendiconto di esercizio annuale deve essere depositata almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto, presso la sede del Gruppo.

I componenti della società di revisione hanno diritto di richiedere e ottenere dal Gruppo tutte le informazioni e documenti utili all'esercizio delle loro funzioni, possono inoltre compiere accertamenti e controlli su atti e documenti.

Articolo 17 - Scioglimento, liquidazione ed estinzione

Con riferimento alle procedure di scioglimento, liquidazione ed estinzione del Gruppo, si fa esplicito riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento della Camera e dall'Ufficio di Presidenza della Camera, nonché eventuali documenti correlati.

Articolo 18 - Pubblicità dei documenti relativi al Gruppo

Il Gruppo assicura la pubblicità dei documenti concernenti la propria organizzazione interna come disciplinato dal Regolamento.

Articolo 19 - Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati, le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 06.12.2012 e n. 227 del 21.12.2012 e l.m.i., nonché principi e norme di riferimento costituzionale, come anche di riferimento civile, per i vari profili di attività che distinguono il Gruppo.

